

Sentenza: 23 novembre 2016, n.32/2017 (deposito del 9/02/2017)

Materia: funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: art. 117, terzo e quarto comma, 118 Cost.; principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: art. 5, commi da 1 a 6, del D.L. 19 giugno 2015, n.78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125

Esito:

- 1) inammissibilità delle questioni di legittimità dell'art. 5, commi da 1 a 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione;
- 2) non fondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 5, commi da 1 a 6, del medesimo D.L. n.78 del 2015, promosse in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

La Regione Veneto ha promosso una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art.5, commi da 1 a 6, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

La disposizione di legge oggetto delle censure anzi citate disciplina sia il transito del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale *«nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale [...]»*, che la riallocazione delle funzioni della polizia amministrativa locale e del relativo personale, in attuazione di quanto già disposto dalla L. 7 aprile 2014, n.56, nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali.

Con riferimento, in particolare, ai provvedimenti di riordino inerenti la polizia provinciale, la ricorrente ritiene che il disposto normativo di cui al comma 1 della disposizione *de qua* leda le prerogative legislative spettanti alla Regione, in quanto esso sarebbe in palese contrasto con l'accordo sancito, fra Stato e Regioni, in sede di conferenza unificata l'11 settembre 2014. Quest'ultimo, infatti, espressamente escludeva l'adozione di provvedimenti di riordino nell'ambito delle *«funzioni provinciali nelle materie oggetto di future riforme»*, nel novero delle quali sono incluse le forze di polizia, fintanto che non fossero entrate in vigore le riforme allora oggetto di discussione in sede parlamentare. L'impugnato art. 5, al contrario, ha previsto la riallocazione della polizia provinciale, pur non essendo nel frattempo intervenuta alcuna riforma.

Quanto alle doglianze inerenti alle disposizioni relative alla polizia amministrativa locale, il comma 2 del prefato disposto normativo afferma che «*gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali [...]»* il che, a detta della Regione Veneto, violerebbe la competenza regionale residuale all'interno della quale rientrerebbe la materia della «polizia amministrativa locale». Violazione, quest'ultima, che non troverebbe adeguata compensazione nella susseguente previsione secondo la quale, in via residuale, si prevede che «*le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali [...]»*.

In giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri. Questi, nel contestare le censure della ricorrente, ha sostenuto la completa aderenza e coerenza della disposizione di legge in esame con quanto confluito nell'accordo fra Stato e Regioni anzi citato; parimenti, ha confermato la piena legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, in quanto la priorità assegnata dallo Stato agli enti di area vasta ed alle città metropolitane negli ambiti dallo stesso disciplinati rientra nel dettato costituzionale di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. in base al quale lo Stato possiede competenza esclusiva a legiferare in materia di «*organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane*». Nondimeno, il resistente ha contro argomentato avverso le doglianze su esposte facendo leva sul tessuto legislativo all'interno del quale la normativa *de qua* si inserisce, ossia quello della L. n. 56/2014 (cd. Legge Delrio), la cui concreta attuazione richiede la predisposizione di plurimi interventi normativi, attinenti ciascuno ad uno specifico ambito di competenza, fra di loro in sinergica relazione. Di qui la conseguente collocazione delle disposizioni impugnate nell'alveo, anch'esso di esclusiva competenza statale, dell'«*ordinamento civile*», nonché in quello del «*coordinamento della finanza pubblica*», quest'ultimo rientrante tuttavia nell'ambito della legislazione concorrente fra Stato e regioni.

La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le censure sollevate dalla Regione Veneto in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost. In particolare, essa ha ritenuto che quelle attinenti alla violazione della competenza legislativa regionale nella materia della «polizia amministrativa locale» risultano apodittiche, in quanto non suffragate da adeguato corredo giuridico.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale promossa con riferimento al parametro di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., essa è stata ritenuta infondata. Come sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, l'intervento normativo confluito nell'art. 5 del D.L. n.78/15 va infatti necessariamente letto tenendo in doverosa considerazione il fatto che esso si inserisce nell'organico disegno di riforma avviato dal legislatore con l'emanazione della L. n. 56/14. Per questo motivo, la disciplina del personale costituisce un inevitabile addentellato rientrante nella materia delle «*funzioni fondamentali di Comuni, Province e Regioni*» di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, così come affermato nel precedente di cui alla sentenza n. 202 del 2016, nonché in quella dell'«*ordinamento civile*», di cui alla lettera l) della medesima disposizione costituzionale, per quel che attiene la disciplina di rapporti di lavoro di pubblico impiego già esistenti, al fine di garantire inoltre l'effettività del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.

Nondimeno, gli aspetti più settoriali della disciplina in esame da ricondurre all'interno della materia relativa alla «polizia amministrativa locale», di competenza regionale, sono stati espressamente salvaguardati dal legislatore statale nei commi 1 e 3.

Infine, i giudici costituzionali hanno ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., in quanto quest'ultimo non può essere stato violato in assenza di qualsivoglia sconfinamento delle competenze statali a detrimento di quelle regionali.